



numero 6.000.000 di azioni da nominali L. 2.000. - ciascuna, con godimento 1° aprile 1956, da offrirsi in opzione agli azionisti, alla pari e senza spese, in ragione di sei nuove per ogni gruppo di 25 azioni vecchie possedute.

Ai sensi dell' art. 5 della legge 11 febbraio 1952, n. 74, la riserva legale sarà portata da L. 1.700.000.000 a L. 1.500.000.000, utilizzando l'intero residuo del "Fondo da incremento monetario partecipazioni" e quello del "Fondo di riserva speciale", nonché una modesta parte del residuo utile dell'esercizio 1955-56.

L'Assemblea ha, inoltre, dato mandato alla Presidenza di stabilire, dopo espletati gli incumbenti di legge e di rito, l'epoca e tutte le modalità di esecuzione delle suddette deliberazioni, che dovranno avere comunque attuazione non oltre il 31 dicembre 1956.

In relazione al mandato conferito al Presidente dall'Assemblea in sede ordinaria